



Convenzione con il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

A.C. 4226

Dossier n° 540 - Schede di lettura
22 febbraio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4226
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	13 gennaio 2017
assegnazione:	20 gennaio 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'Accordo

La Convenzione in oggetto, inserendosi nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dal nostro Paese al fine di evitare le doppie imposizioni, disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi contraenti, fornendo uno strumento giuridico utile alle imprese italiane al fine di operare in Barbados in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata.

[Finalità dell'Accordo](#)

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, **già approvato dal Senato il 12 gennaio 2017** (A.S. 2194), evidenzia che la struttura della Convenzione corrisponde allo schema base elaborato dall'OCSE dal quale si discosta limitatamente per taluni aspetti collegati ad alcune particolarità dei sistemi fiscali delle parti contraenti.

Quanto al **contenuto**, la Convenzione tra Italia e Barbados si compone di **31 articoli**.

L'**articolo 1** individua la **sfera soggettiva** di applicazione della Convenzione nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

[Sfera soggettiva dell'Accordo](#)

Per quanto attiene alla **sfera oggettiva** di applicazione, le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP (**articolo 2**, par. 3).

[Sfera oggettiva dell'Accordo](#)

L'**articolo 3** contiene le **definizioni generali** necessarie per l'interpretazione di termini ed espressioni utilizzati nella Convenzione.

[Definizioni dei termini impiegati nell'Accordo](#)

Con l'**articolo 4** si stabilisce la definizione di **residenza** (par. 1) e, conformemente al modello OCSE, vengono dettati i criteri per stabilire la residenza prevalente ai fini della Convenzione nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (par. 3) prevede che essa venga considerata residente esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva. La relazione illustrativa sottolinea che il

principio della sede di direzione effettiva è conforme al modello OCSE nonché in linea con i principi della legislazione fiscale italiana.

Con l'**articolo 5** si ha la definizione di **stabile organizzazione** attraverso disposizioni che accolgono in linea generale lo standard OCSE.

La tassazione dei **redditi immobiliari (articolo 6)**, conformemente al modello OCSE, è prevista secondo il principio della tassazione concorrente nel Paese in cui sono situati gli immobili e nel Paese di residenza del beneficiario di tali redditi. La relazione illustrativa precisa che la doppia imposizione viene evitata con l'applicazione del credito d'imposta da parte del Paese di residenza del beneficiario.

L'**articolo 7** attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli **utili delle imprese** allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione.

Tassazione degli utili delle imprese

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della **navigazione marittima ed aerea** sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione (**articolo 8**, par. 1). Il par. 3 stabilisce che la disposizione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'**articolo 9**, che dispone in tema di **imprese associate**, consente (paragrafo 2) agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione in esame.

Con riferimento alla disciplina dei **dividendi (articolo 10)**, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente (par. 1), gli stessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, ma limitatamente ad una aliquota del 5 per cento nel caso di partecipazioni uguali o superiori al 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi, e del 15 per cento negli altri casi. Il par. 6 prevede la potestà di uno Stato contraente di applicare una ritenuta del 5 per cento sui trasferimenti degli utili di una stabile organizzazione ad una società residente dell'altro Stato contraente che dispone della predetta stabile organizzazione.

Tassazione dei dividendi

In materia di **interessi (articolo 11)** e **canoni (articolo 12)**, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata concordata un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento.

Utili da capitale

L'**articolo 13** dispone che la tassazione degli **utili da capitale** avvenga:

- se trattasi di plusvalenze relative a beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, nello Stato contraente in cui questi sono situati, secondo il principio della tassazione concorrente;
- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, secondo il principio della tassazione concorrente;
- nel caso di plusvalenze conseguenti ad alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante;
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di una impresa di uno Stato contraente derivanti più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, in tale altro Stato contraente in cui i beni immobili sono situati, secondo il principio della tassazione concorrente;
- in tutti gli altri casi, esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

L'**articolo 14** sulle **professioni indipendenti** prevede, quale principio generale, l'imposizione esclusiva nello Stato contraente di residenza. Viene tuttavia prevista la tassazione concorrente nello Stato contraente di prestazione dell'attività, nel caso della

disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione.

L'**articolo 15** regola il trattamento fiscale delle remunerazioni per **lavoro subordinato** prevedendo, nel caso in cui l'attività di un soggetto di uno Stato contraente sia svolta nell'altro Stato contraente, il criterio della tassazione concorrente. Viene tuttavia prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti criteri concorrenti: a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Il par. 4, nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, prevede che i pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente, che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente, a titolo di indennità di fine rapporto o similari, sono imponibili nel primo Stato contraente.

Trattamento
fiscale del
lavoro
subordinato

L'**articolo 16** prevede la tassabilità di compensi degli **amministratori** nel Paese contraente di residenza della società che li corrisponde.

L'**articolo 17** stabilisce in via generale che i redditi di **artisti e sportivi** residenti di uno Stato contraente, derivanti da prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente, possano essere soggette a tassazione anche in tale ultimo Stato (principio di tassazione concorrente). Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nel Paese contraente dove si sono svolte le prestazioni.

Le **pensioni** e le altre remunerazioni analoghe (**articolo 18**) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente in detto Stato. Tuttavia, ai sensi del par. 2, nel caso in cui i suddetti redditi siano esenti da imposizione nello Stato di residenza, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di **funzioni pubbliche**, l'**articolo 19** prevede (par. 1) che tali corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia ivi residente e (i) abbia la nazionalità di detto Stato, oppure (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. In base al par. 2, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nello Stato contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità.

Redditi da
svolgimento di
funzioni
pubbliche

Ai sensi dell'**articolo 20**, per i **professori e gli insegnanti** residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

Quanto alle somme ricevute da uno **studente o apprendista** nel Paese contraente di soggiorno al solo scopo di compiere studi o formazione professionale, a condizione che le somme provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, l'**articolo 21** ne prevede l'esenzione nel Paese di soggiorno. Tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno.

L'**articolo 22** stabilisce che, in linea generale, i **redditi diversi** da quelli esplicitamente considerati nell'articolato della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per evitare le **doppie imposizioni (articolo 23)**, anche nella Convenzione in esame, per quanto concerne l'Italia, è previsto il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Barbados nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Doppie
imposizioni

Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, viene precisato nella relazione illustrativa, non viene

accordato il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

Le disposizioni convenzionali relative alla **non discriminazione (articolo 24)** prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato.

L'**articolo 25** prevede il meccanismo della **procedura amichevole** al fine di dirimere le controversie relative all'applicazione della Convenzione.

L'**articolo 26** dispone in tema di **scambio d'informazioni** tra le autorità competenti degli Stati contraenti: è previsto lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione in esame o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere (par. 1). Ai sensi poi del par. 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate.

Scambi
d'informazioni

In base al par. 3, poi, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

A norma del par. 4 lo scambio di informazioni non è limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (*cosiddetto domestic tax interest*). Infine, di grande importanza è quanto previsto dal par. 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un agente fiduciario - tali disposizioni sono palesemente in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale fine del segreto bancario.

L'**articolo 27** precisa che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dei membri delle **missioni diplomatiche e degli uffici consolari** stabiliti dalle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'**articolo 28** stabilisce i principi e le modalità applicative generali che sovrintendono alla effettuazione dei **rimborsi**.

L'**articolo 29** contiene **disposizioni di natura anti-elusiva** e prevede, in particolare (par. 1) la disapplicazione dei benefici convenzionali nei confronti dei soggetti che usufruiscano di regimi fiscali speciali. Il par. 3 fa salva, in ogni caso, l'applicazione della legislazione fiscale nazionale per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Disposizioni di
natura anti-
elusiva

A norma dell'**articolo 30** si dispone in ordine alle modalità di **entrata in vigore** della Convenzione e si stabilisce la diversa decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

L'**articolo 31**, infine, prevede che la denuncia della Convenzione, per via diplomatica, possa intervenire, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore, con anticipo di sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e Barbados sulle doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali si compone di **tre articoli**, il **primo** dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo, e il **secondo** il relativo ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge A.S. 2194 - già approvato, come accennato, dal Senato il 12 gennaio 2017) - è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una **relazione tecnica**

nella quale non vengono ascritti effetti finanziari sul gettito fiscale.

Il ddl è altresì corredato di **Analisi tecnico-normativa** dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "*politica estera e rapporti internazionali dello Stato*" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Cost.: Art. 117,
secondo
comma, lett. a)